Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 29 aprile 1924** **Numero 101**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 525.
Estensione alla provincia del Carnaro delle disposizioni della Cassa dei depositi e prestiti riguardanti le concessioni dei mutui. Pag. 1608

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1924, n. 530.
Proroga del termine per la revisione delle tasse e sopratasse d'ancoraggio . . . . Pag. 1608

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 533.
Modificazioni alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia . Pag. 1608

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1924, n. 539.
Disposizioni concernenti la liquidazione delle pensioni a favore degli insegnanti elementari. . . . . Pag. 1609

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 543.
Ordinamento degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri. . . . . Pag. 1610

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 545.
Modificazioni al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412, e disposizioni varie in materia di case popolari . . . . Pag. 1611

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1924, n. 549.
Rapporti tra le cliniche delle Facoltà medico-chirurgiche e le Amministrazioni degli ospedali. . . . . . Pag. 1612

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 3263.
Trasformazione del Monte frumentario di Poggio Imperiale in Cassa di prestanze agrarie . . . . Pag. 1613

REGIO DECRETO 20 gennaio 1924, n. 513.
Contributo scolastico del comune di Manzano . Pag. 1613

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 519.
Autorizzazione al comune di Cogollo a cambiare la propria denominazione in quella di Cogollo del Cengio . . Pag. 1613

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 521.
Erezione in Ente morale dell'asilo infantile di Oggebbio. Pag. 1613

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Francavilla Fontana (Lecce), di San Pellegrino (Bergamo), di Santa Ninfa (Trapani), di Castello d'Alife e di Cimitile (Caserta). . Pag. 1613

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione alla Società anonima esercizio Stadium di Torino di promuovere la Mostra internazionale del lavoro automobilistico. Pag. 1616

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1924.
Autorizzazione della fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia del taglio da L. 100, da servire per la sostituzione graduale di biglietti logori non più atti alla circolazione. Pag. 1616

DECRETO PREFETTIZIO 7 marzo 1924.
Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia di Avellino . . . . Pag. 1616

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . Pag. 1616
Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 36). Pag. 1617

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per 130 posti di allievi sorveglianti forestali . . . . Pag. 1617
Ministero della giustizia e degli affari di culto: Concorso pel conferimento di 35 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori. . Pag. 1618

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

REGIO DECRETO 25 febbraio 1924, n. 540.
Approvazione del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 525.

Estensione alla provincia del Carnaro delle disposizioni della Cassa dei depositi e prestiti riguardanti le concessioni dei mutui.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, per effetto del quale la città di Fiume e il territorio attribuito all'Italia con l'accordo di cui al decreto stesso, vengono a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213, che istituisce la provincia del Carnaro;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2813, che regola la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ai Comuni, alle Provincie ed ai consorzi facenti parte dei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'impiego dei fondi provenienti dal risparmio postale e raccolti nei detti territori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2813, sono estese al territorio della provincia del Carnaro annesso in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 135. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1924, n. 530.

Proroga del termine per la revisione delle tasse e sopratasse d'ancoraggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2836;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste ed i telegrafi, Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, e coi Ministri per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1924 il termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, e dall'articolo unico del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2836, per la revisione delle tasse e sopratasse d'ancoraggio di cui al capitolo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificata dalla legge 21 dicembre 1905, n. 890, e dal R. decreto 22 marzo 1923, n. 830, o prevedute da leggi speciali, nonchè dei diritti di costituto sanitario di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 140. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 533.

Modificazioni alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economa nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal quinto giorno dalla chiusura della caccia, la introduzione dall'estero della selvaggina non destinata al ripopolamento, può aver luogo solo a condizione che, ad ogni capo introdotto, venga applicato un apposito contrassegno in piombo, ad uno degli arti, se trattasi di quadrupedi, ed al becco se di volatili.

Analogo contrassegno verrà applicato alla selvaggina uccisa nel Regno, ed esistente negli stabilimenti frigoriferi, al quinto giorno dalla chiusura della caccia.

La misura della tassa, dovuta dagli interessati per l'applicazione dei detti contrassegni, e le modalità relative a tale ultima operazione, saranno fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Art. 2.

Il trasporto da luogo a luogo, la detenzione e la vendita della selvaggina introdotta dall'estero, o conservata negli stabilimenti frigoriferi, sono consentiti, dopo il quinto giorno dalla chiusura della caccia, purchè la selvaggina, con

trassegnata, per ogni singolo capo, nel modo di cui all'articolo 1, sia sempre accompagnata dal documento doganale, se proveniente dall'estero, e dalla bolletta rilasciata dal frigorifero, se uccisa nel Regno.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 20 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contrarie o diverse dalle presenti, sono abrogate.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 144. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1924, n. 539.

Disposizioni concernenti la liquidazione delle pensioni a favore degli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul Monte Pensioni per gli insegnanti elementari approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima);

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, che reca provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 3153, che semplifica la procedura per le pensioni per i maestri elementari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le pensioni a favore degli inscritti al Monte Pensioni (o delle loro vedove e dei loro orfani) che abbiano cessato dall'insegnamento dal 23 giugno al 31 dicembre 1923 con 40 o più anni di servizio, saranno liquidate in base alla unita tabella e secondo le norme in essa indicate e potranno anche superare il limite massimo stabilito dal comma secondo dell'art. 18 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima).

Questa disposizione si applica per la liquidazione delle pensioni, che siano deliberate a partire dal 1° aprile 1924, eccettuate quelle di cui all'art. 31 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, e quelle di cui all'art. 33 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima), quando si tratti di inscritti (o delle loro vedove o dei loro orfani) che abbiano prestato l'opera loro alla dipendenza dello Stato in una delle qualità ivi specificate o che abbiano cessato dal servizio presso Enti non soggetti al Monte Pensioni per il posto da essi occupato.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 157. — GRANATA.

TABELLA *per la liquidazione delle pensioni che saranno deliberate dal 1° aprile 1924 a favore degli insegnanti elementari iscritti al Monte-pensioni (o delle loro vedove ed orfani) cessati dal servizio dal 23 giugno al 31 dicembre 1923, con 40 o più anni di servizio.*

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO													Anni di servizio
	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
40	0.41	0.43	0.46	0.48	0.50	0.53	0.56	0.59	0.63	0.67	0.73	0.84	0.99	40
41	0.44	0.46	0.48	0.50	0.52	0.55	0.59	0.63	0.67	0.72	0.78	0.87	0.99	41
42	0.47	0.49	0.51	0.53	0.55	0.59	0.63	0.67	0.72	0.77	0.83	0.90	0.99	42
43	0.50	0.52	0.55	0.57	0.60	0.64	0.68	0.73	0.78	0.83	0.88	0.93	0.99	43
44		0.56	0.59	0.62	0.65	0.68	0.72	0.75	0.79	0.84	0.89	0.94	0.99	44
45			0.60	0.63	0.66	0.70	0.73	0.77	0.81	0.85	0.90	0.95	0.99	45
46				0.64	0.67	0.71	0.74	0.78	0.82	0.86	0.91	0.96	0.99	46
47					0.68	0.72	0.75	0.79	0.83	0.87	0.92	0.97	0.99	47
48						0.73	0.76	0.80	0.84	0.88	0.93	0.98	0.99	48
49							0.77	0.81	0.85	0.89	0.94	0.99	0.99	49
50								0.82	0.86	0.90	0.95	0.99	0.99	50
51									0.87	0.91	0.96	0.99	0.99	51
52										0.92	0.97	0.99	0.99	52
53											0.98	0.99	0.99	53
54												0.99	0.99	54
55													0.99	55

Norme per l'applicazione della tabella.

a) La pensione a favore dell'insegnante si ottiene moltiplicando l'ammontare degli emolumenti utili a pensione, goduti dall'iscritto nell'ultimo anno di servizio, per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo.

b) La pensione a favore della vedova e degli orfani si ottiene applicando alla pensione che sarebbe spettata all'insegnante, determinata come alla lettera *a)*, le aliquote di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117.

N.B. — Per gl'insegnanti collocati a riposo, mentre si trovavano in aspettativa, per motivi di salute, gli emolumenti, di cui alla lettera *a)*, sono quelli goduti alla data del collocamento in aspettativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 543.
Ordinamento degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 settembre 1920, n. 1468;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1924, n. 3;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordinamento degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri per ciò che riguarda gli uffici dipendenti dal segretario generale e la Direzione generale degli affari generali è modificato come segue:

UFFICI ALLA DIPENDENZA DEL SEGRETARIO GENERALE.

Ufficio Stampa. — Rivista della stampa estera, della stampa italiana nei riguardi della politica estera. Informazioni a giornali ed agenzie italiane ed estere. Traduzione.

Ufficio trattati o Società Nazioni. — Lavori preparatori della sessione dell'assemblea e del Consiglio della Società delle Nazioni per tutto ciò che concerne l'opera dei delegati italiani; cooperazione e assistenza loro occorrenti. Coordinazione, a questo fine del lavoro delle varie Amministrazioni del Regno. Collegamento fra gli organi della Società, le Amministrazioni del Regno e i Regi delegati all'assemblea ed al Consiglio. Ordinamento e custodia degli atti e documenti relativi alla Società.

Congressi, conferenze e convenzioni collettive in attinenza coi compiti della Società delle Nazioni.

Raccolta e pubblicazione delle convenzioni internazionali. Atti relativi alla loro efficacia: ratifiche, adesioni, denuncie, leggi e decreti di esecuzione.

Questioni dipendenti dall'applicazione dei trattati di pace in quanto abbiano carattere d'interesse pubblico.

Ufficio coordinamento economico. — Segreteria della Commissione interministeriale per l'azione economica all'estero. Collegamento in materia economico-commerciale fra le Direzioni generali Europa e Levante ed Africa, America, Asia ed Australia, ed i Ministeri tecnici competenti.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI.

Ufficio coordinamento generale. — Raccolta, coordinamento e valorizzazione sistematica di tutti gli elementi tratti dal carteggio delle Regie rappresentanze all'estero e da ogni altra fonte. Studi e preparazione di carattere politico ed economico.

Ufficio storico e diplomatico. — Raccolta e compilazione di materiale storico sopra questioni di politica estera d'interesse pratico contemporaneo a complemento e illustrazione dei documenti ufficiali. Raccolta, custodia e aggiornamento di collezioni cartografiche e studi geografici. Diario storico del Ministero.

Classificazione e diramazione degli atti diplomatici. Diramazione di essi per telegrafo o per corriere. Libri verdi.

Ufficio archivio e corrispondenza. — Organizzazione e sorveglianza degli archivi. Registrazione e sunto della corrispondenza in arrivo e in partenza. Controllo del carteggio degli uffici in relazione alla corrispondenza in arrivo. Archivi correnti e archivi di deposito. Spedizione della corrispondenza. Servizio dei corrieri.

Ufficio cifra. — Corrispondenza telegrafica e ordinaria in cifra. Compilazione e distribuzione dei cifrari.

Archivio storico. — Conservazione ed incremento delle collezioni manoscritte del Ministero e dei Regi uffici all'estero. Conservazione degli originali degli atti internazionali. Conservazione delle carte del Ministero riservate dall'archivio di deposito. Inventari e schedari.

Ufficio contenzioso e legislazione. — Studi sulle questioni aventi carattere giuridico e risoluzione di quesiti sulla legislazione attinenti a pratiche del Ministero.

Ufficio pubblicazioni e raccolte amministrative. — Raccolta dei decreti organici. Coordinamento di leggi e regolamenti. Testi unici. Raccolta delle circolari e degli ordini di servizio. Bollettini vari. Annuario diplomatico.

Biblioteca. — Conservazione ed incremento delle pubblicazioni; proposte per l'acquisto di libri e periodici. Scambio di pubblicazioni con altri Ministeri ed istituti italiani ed esteri. Collezione e custodia degli atti della legislazione straniera per ciò che può concernere le relazioni internazionali e l'Amministrazione degli affari esteri. Forniture di pubblicazioni a corredo di Regi uffici diplomatici e consolari. Cataloghi e schedari.

Tipografia.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL CERIMONIALE E DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI.

Ufficio personale:

Reparto 1°.

Personale di ogni categoria dipendente dal Ministero (eccetto il personale delle scuole all'estero e quello di servizio). Uffici diplomatici e consolari all'estero: loro istituzione e soppressione. Addetti militari, navali, aeronautici e commerciali e loro uffici. Servizio di ispezione agli uffici all'estero. Questioni di ordinamento del Ministero e delle carriere dipendenti. Commissioni di avanzamento. Consiglio del Ministero. Concorsi. Ammissioni. Annunzi e bollettini del personale. Atti pubblici.

Reparto 2°.

Personale e uffici diplomatici e consolari esteri in Italia. Bollettini di detto personale.

Ufficio cerimoniale. — Regole del cerimoniale. Lettere Reali. Credenziali. Lettere di richiamo. Pieni poteri. Privilegi ed immunità degli agenti diplomatici e consolari. Franchigie in materia doganale ai Regi agenti all'estero e agli agenti stranieri in Italia. Massimario. Visite e passaggi di Capi di Stato. Principi e autorità estere. Decorazioni nazionali ed estere. Libretti e richieste ferroviarie per il personale.

Ufficio amministrativo:

Reparto 1°.

Disegni di legge d'indole finanziaria e amministrativa. Decreti relativi a stipendi. Assegni ed indennità varie al personale del Ministero e carriere dipendenti.

Interpretazione della tariffa consolare.

Reparto 2°.

Amministrazione di vari fondi ospitalieri, di beneficenza e di sussidi a vedove ed orfani di funzionari del Ministero. Spese per Commissioni di esami, missioni ed incarichi, contri-

buti ed istituzioni diverse. Liquidazione di pensioni. Gestione dei fondi per l'acquisto, costruzione ed arredamento di sedi per le Regie rappresentanze all'estero.
Gestione della Concessione italiana di Tientsin.

Reparto 3°.

Gestione dei fondi per gli stabili e locali ad uso dell'Amministrazione centrale; manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, arredamento. Inventari, rendiconti, conservazione e manutenzione del materiale mobile dell'Amministrazione centrale. Sorveglianza, disciplina e servizio del personale subalterno di ruolo e non di ruolo. Officina tipografica, operai, materiale, stampati e rilegature di registri per gli uffici. Spese d'ufficio, riscaldamento, illuminazione, vetture, cancelleria. Spese eventuali. Richieste al Provveditorato generale. Acquisti diversi. Contratti, contabilità relativa. Feste, ricevimenti. Forniture, disposizioni interne e relative spese. Corredi pei Regi uffici all'estero, bandiere e stemmi, sigilli e ritratti delle Loro Maestà; contratti, ordinazioni e contabilità relative. Magazzino carta, oggetti cancelleria e stampati e contabilità relativa. Carteggio relativo ai predetti servizi.

Reparto 4° (Cassa).

Custodia valori. Ritiro ed assunzione in carico e successive spedizioni dei valori ed effetti scaduti nelle successioni dei connazionali all'estero o rimessi al Ministero per altre cause, e contabilità relativa. Decorazioni nazionali, acquisto, consegna e contabilità. Servizio delle anticipazioni e relativi rendiconti. Preparazione e distribuzione stipendi ed indennità fisse e compensi vari al personale del Ministero. Riscossioni e pagamenti vari.

Ufficio Legalizzazione e passaporti. — Legalizzazioni di atti. Corrispondenza e contabilità relativa. Passaporti diplomatici e ordinari. Visti consolari per l'entrata di stranieri nel Regno. Accordi internazionali sul regime dei visti.

Art. 2.

In dipendenza del cambiamento di denominazione dell'attuale Direzione generale degli affari generali, tutte le speciali attribuzioni demandate al direttore generale degli affari generali dalle vigenti disposizioni s'intendono invece demandate al direttore generale del personale, del cerimoniale e degli affari amministrativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 153. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 545.

Modificazioni al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412, e disposizioni varie in materia di case popolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico della legge per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Veduto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412, che reca provvedimenti circa i compiti della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare e l'esecutorietà delle sue decisioni ed altre norme in materia di abitazioni;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2654, che trasferisce alla competenza del Ministero dei lavori pubblici tutti i poteri attribuiti a quelli dell'economia nazionale dal precitato R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 18 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412, alle parole «..... cedere definitivamente il loro diritto, e procedere all'affitto totale o parziale della casa o dell'appartamento..... », è rettificato nel modo seguente: «..... cedere definitivamente il loro diritto o procedere all'affitto totale o parziale della casa o dell'appartamento ».

Art. 2.

L'art. 24 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412, alle parole «..... agli articoli 17 e 18 del presente decreto», è rettificato nel modo seguente: «..... agli articoli 16 e 17 del presente decreto ».

Art. 3.

La disposizione di cui all'art. 22 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412, è estesa all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Art. 4.

Il termine del 30 giugno 1924 entro il quale, a norma del 1° comma dell'art. 30 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, le case debbono essere costruite per godere del contributo dello Stato al pagamento di una parte degli interessi, è prorogato al 30 giugno 1925.

Art. 5.

I soci di cooperative edilizie finanziate dallo Stato o dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, i quali, in seguito a provvedimenti organici di riforma amministrativa, siano passati alla dipendenza delle Amministrazioni comunali e provinciali, conservano il diritto alla assegnazione degli alloggi dei quali alla data del passaggio stesso fossero regolarmente prenotatari o assegnatari con la conseguente concessione del mutuo edilizio individuale.

Le Amministrazioni comunali e provinciali, alla cui dipendenza si trovino i soci predetti, sono obbligate, dietro semplice richiesta della Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi le ritenute previste dall'art. 15 del R. decreto 7 ottobre 1923, numero 2412.

Art. 6.

Qualora da parte di cooperative edilizie tra impiegati dello Stato siasi proceduto alla costruzione di più fabbricati, il cui fabbisogno, in seguito ad ampliamento del programma costruttivo o per effetto di simultaneo inizio delle costruzioni e della conseguente maggiore spesa occorsa, non

trovi copertura nei mutui concessi alle cooperative stesse dalla Cassa dei depositi e prestiti e per l'ultimazione dei quali si rendano perciò necessari ancora cospicui finanziamenti da parte della Cassa stessa, potrà, con provvedimento insindacabile dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, disporsi la devoluzione di uno o più dei fabbricati predetti a favore dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, oppure a favore di istituti autonomi per case popolari.

In tal caso resterà salvo il diritto dei soci delle cooperative predette all'assegnazione in affitto, secondo i rispettivi ordini di prenotazione, degli appartamenti compresi nei fabbricati come sopra devoluti, con assoluta preferenza rispetto ad ogni altro ordine di prenotazione stabilito per i soci degli istituti cessionari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 26 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 155. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1924, n. 549.
Rapporti tra le cliniche delle Facoltà medico-chirurgiche e le Amministrazioni degli ospedali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle città, che sono sede di Facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali aventi una complessiva media giornaliera di ricoverati non superiore a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento.

Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli ospedali, che abbiano una media giornaliera di ricoverati superiore a quella anzidetta, quando ciò sia richiesto, per le esigenze dell'insegnamento, dal Ministro della pubblica istruzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le altre pubbliche istituzioni che, sotto diverso nome, adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera.

Art. 2.

Nelle città che sono sedi di Facoltà medico-chirurgiche le Amministrazioni degli ospedali legalmente riconosciuti come istituzioni pubbliche di beneficenza e non trasformati in ospedali clinici per l'insegnamento, hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle cliniche universitarie gl'infermi accolti nelle ultime 24 ore, i quali siano ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento.

A tal fine, il trasferimento degl'infermi dalle sale di deposito ai reparti di cura, sarà effettuato, salvo i casi di urgenza col concorso di un delegato delle cliniche universitarie, cui spetterà di provvedere alla scelta degli infermi necessari agli scopi suddetti.

Art. 3.

Gli ospedali, trasformati a norma dell'art. 1, funzioneranno per l'intero anno solare, con le norme prescritte dai regolamenti delle istituzioni cui appartengono, a loro totale carico e nei limiti di spesa dell'assistenza a cui sono tenuti.

Gli istituti clinici provvederanno a loro carico al personale direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, mettendo a disposizione del servizio ospedaliero tutti i mezzi diagnostici e terapeutici che essi possiedono, ad eccezione del personale assistente ospedaliero che sia necessario per il funzionamento dei singoli reparti.

Art. 4.

Le cliniche universitarie, le quali abbiano locali propri, potranno funzionare come reparti ospedalieri per l'intero anno solare, con le norme ed alle condizioni che saranno dall'amministrazione universitaria convenute con le amministrazioni delle pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta.

Art. 5.

Il Ministero dell'istruzione potrà, su proposta delle Facoltà mediche, richiedere che ospedali, anche di città non sedi di università, accolgano studenti o laureati per l'esercizio della pratica professionale sotto la guida dei primari ospedalieri.

Art. 6.

Le amministrazioni degli ospedali, trasformati in ospedali clinici, dovranno, nel termine di sei mesi dalla data del presente decreto, provvedere alla definizione dei loro rapporti giuridici ed economici nei riguardi del personale sanitario che, per effetto della trasformazione stessa, dovrà essere esonerato dal servizio.

Art. 7.

Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali sono sottoposti al riscontro diagnostico.

I cadaveri, poi, il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo famigliare sino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possono avere assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo famigliare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

Art. 8.

Nei Consigli di amministrazione di tutte le pubbliche istituzioni, di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno ammessi due rappresentanti della università, designati dal Senato accademico, con tutte le facoltà degli altri consiglieri, per tutti gli affari attinenti ai rapporti fra i detti istituti e le cliniche.

Art. 9.

Tutte le controversie relative alla esecuzione delle precedenti disposizioni, escluse quelle di cui all'art. 6, saranno risolute, su istanza di una o di entrambe le parti, dal Regio prefetto con decreto motivato.

Contro la decisione del prefetto è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso al Ministero dell'interno, il quale provvederà, d'accordo col Ministero dell'istruzione, sentito, in caso di diverso parere delle due amministrazioni, il Consiglio di Stato.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto non saranno applicate agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma, eccettuati i reparti del Policlinico attualmente occupati dalle Cliniche universitarie.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione dal 1° luglio 1924.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 168. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 3263.
Trasformazione del Monte frumentario di Poggio Imperiale in Cassa di prestanze agrarie.

N. 3263. R. decreto 6 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il Monte frumentario di Poggio Imperiale viene trasformato in Cassa di prestanze agrarie, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1924, n. 513.
Contributo scolastico del comune di Manzano.

N. 513. R. decreto 20 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Manzano della provincia di Udine deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6665.15 col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 385, viene elevato a L. 12,461.15 a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1924.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 519.
Autorizzazione al comune di Cogollo a cambiare la propria denominazione in quella di Cogollo del Cengio.

N. 519. R. decreto 3 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, si autorizza il comune di Cogollo (Vicenza) a cambiare la propria denominazione in Cogollo del Cengio.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 521.
Erezione in Ente morale dell'asilo infantile di Oggebbio.

N. 521. R. decreto 23 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'asilo infantile di Oggebbio viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Francavilla Fontana (Lecce), di San Pellegrino (Bergamo), di Santa Ninfa (Trapani), di Castello d'Alife e di Cimitile (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Francavilla Fontana, in provincia di Lecce.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Francavilla Fontana, sorta dalle elezioni generali del giugno dello scorso anno attraverso un vivo contrasto di interessi particolari, mancò fin dall'inizio di omogeneità e compattezza, sicchè per dissidi subito manifestatisi, non potè insediarsi che dopo due mesi dalla avvenuta convocazione dei comizi. L'opera svolta in seguito dall'Amministrazione, per i criteri partigiani ai quali si è ispirata e per il completo abbandono dei problemi di maggiore interesse per la popolazione, ha provocato un vivissimo malcontento che, in seguito ad una serie di incidenti, ha portato, ed una pericolosa eccitazione degli animi, che ha reso assai delicata e preoccupante la situazione del Comune nei riguardi della pubblica quiete. D'altro canto, l'acuirsi dei dissensi fra gli stessi amministratori ha recentemente determinato le dimissioni di diciassette sui trenta consiglieri assegnati al Comune, e poichè per le accennate condizioni dello spirito pubblico, non appare possibile far luogo, senza pericolo di disordini, alla convocazione dei comizi per la necessaria integrazione della rappresentanza elettiva, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Francavilla Fontana, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. cav. Olindo Faralla è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Pellegrino, in provincia di Bergamo.

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di San Pellegrino, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta, che ha posto in luce gravissime irregolarità, particolarmente nella gestione contabile e finanziaria.

L'inquirente ha, infatti, accertato il danno notevolissimo derivato al Comune sia dalla mancanza assoluta di controllo sulla gestione della tesoreria comunale, mai sottoposta alle prescritte verifiche di cassa, nonostante che l'Amministrazione avesse da tempo notizia di forti ammanchi, sia dall'indebita e larga ingerenza nel maneggio del pubblico danaro da parte del sindaco, di amministratori ed impiegati, recentemente sottoposti a giudizio contabile da parte del Consiglio di Prefettura.

Oltre a ciò, non sono mai stati compilati i verbali di chiusura di esercizio, i bilanci sono artificiosi; parte dei proventi della tassa di soggiorno è stata impiegata nella diretta estinzione di spese ordinarie e non versata in tesoreria; sono stati assunti notevoli maggiori impegni per opere pubbliche senza deliberazione o autorizzazione; forniture e servizi sono stati eseguiti indebitamente in economia; non sono stati presentati regolari rendiconti per la gestione annonaria.

E' stato infine rilevato come, nonostante l'annullamento della relativa deliberazione, sia stata autorizzata l'apertura di una casa da giuoco, con cointeressenza del Comune negli utili per somma assai rilevante, gestita dal sindaco all'infuori del tesoriere.

Tale situazione della civica azienda e l'atteggiamento assunto dagli amministratori di fronte all'affermarsi delle correnti politiche nazionali hanno provocato nella popolazione una vivissima irritazione, che costituisce ormai una permanente minaccia di turbamento della pubblica quiete.

Anche ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto della finanza dell'Ente, rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Pellegrino, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. rag. Federico Alborghetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Ninfa, in provincia di Trapani.

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Santa Ninfa, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce l'anormale gestione di quella civica azienda.

Il regolare andamento dell'ufficio comunale è notevolmente ostacolato dal completo accentramento di ogni sua attività funzionale nel pro sindaco, nel quale sostanzialmente si assomma ogni potere della rappresentanza elettiva; l'esatto accertamento della situazione finanziaria del Comune è reso difficile dal ritardo nella presentazione e nell'esame dei conti; l'applicazione delle tasse locali dà luogo a sperequazioni e la compilazione dei ruoli relativi è arretrata; il dazio consumo è riscosso in economia a mezzo di un agente irregolarmente assunto, sfornito di patente e di cauzione, il quale si è indebitamente trattenuto sulle riscossioni l'ammontare di assegni non approvati dall'autorità di vigilanza; si è irregolarmente provveduto a compilazione amministrativa di contravvenzioni che implicavano reati di azione pubblica

La pubblica illuminazione, cui si provvede in economia senza la prescritta autorizzazione, è deficiente e dà luogo a gravi irregolarità nella fornitura del petrolio; il cimitero è trascurato, pessima la viabilità. Rilievi di particolare gravità sono occorsi ai lavori di manutenzione e costruzione di strade, eseguiti in economia senza alcuna autorizzazione, con notevole eccedenza sulle previsioni, con scarsa utilità ed insufficiente documentazione delle spese.

La disordinata gestione della civica azienda ha provocato nella popolazione un vivo fermento, che ha già dato luogo a manifestazioni di protesta con tentativi di invasione della sede municipale, sicchè anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riorganizzazione dell'Ente, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Ninfa, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pietro Barbara è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino

all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castello d'Alife, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

In seguito a denuncie presentate contro l'amministrazione comunale di Castello d'Alife ed all'avvenuta sospensione del sindaco, imputato, in istato di detenzione, di associazione a delinquere, il Prefetto di Caserta ha fatto eseguire un'inchiesta che ha messo in luce l'anormale gestione di quella civica azienda e lo stato di abbandono dei pubblici servizi.

L'ufficio comunale trovasi in assoluto disordine, sfornito di archivio corrente, con i registri delle deliberazioni irregolarmente tenuti e con scritture contabili deficientissime.

Non ostante che la finanza comunale non consentisse non solo l'esecuzione di opere di assoluta necessità, ma neppure una adeguata dotazione per i pubblici servizi, l'Amministrazione non ha curato in alcun modo l'incremento delle risorse tributarie, continuando ad applicare la sola tassa sul bestiame ed anche questa con numerose esclusioni. Gravi irregolarità sono state rilevate nell'erogazione delle spese, effettuate spesso su carte contabili, regolarizzate solo a fine d'esercizio con mandati complessivi.

L'Amministrazione oltre a rimanere contumace nei giudizi intentati, su denuncia dell'ufficio forestale, contro gli assuntori di tagli di boschi per danni arrecati alla proprietà comunale, ha anche trascurato, in seguito alla condanna degli appaltatori, la riscossione delle somme dovute al Comune, non ostante gli eccitamenti dell'autorità di vigilanza.

Nessun impulso è stato dato alla risoluzione di annose vertenze nelle quali è impegnato il Comune.

Fra i pubblici servizi è deficiente la nettezza urbana; trascurata la pubblica igiene; in condizioni di irrispettoso abbandono il cimitero.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione non sono state soddisfacenti, e poichè il disordine contabile ed amministrativo è andato aggravandosi con pregiudizio dell'Ente, il Prefetto, per riconosciuta urgente necessità, ha provveduto alla sospensione dell'Amministrazione stessa. Ma poichè si appalesa indispensabile, per il riordinamento della civica azienda, un congruo periodo di gestione straordinaria, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che, sul conforme parere del Consiglio di Stato, provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castello d'Alife, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Meola è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 aprile 1924, sul decreto che scoglie il Consiglio comunale di Cimitile, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita ha posto in luce i sistemi anormali con i quali è stata amministrata la civica azienda di Cimitile.

L'ufficio comunale trovasi in deplorevole disordine; è privo di archivio e della maggior parte dei registri prescritti, compreso quello d'anagrafe; mancano gli inventari dei beni mobili ed immobili. I conti riassuntivi, non deliberati dal 1915 in poi, dal 1920 non sono stati neppure presentati, nè l'Amministrazione ha comunque curata una revisione delle contabilità arretrate per l'accertamento dei residui attivi e passivi.

La compilazione dei ruoli per la riscossione delle tasse locali è effettuata con ingiustificato ritardo; il gettito di esse è inferiore alle previsioni di bilancio e la ripartizione del carico tributario è sperequata. Ancora non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio in corso; il servizio di tesoreria procede irregolarmente, non essendo finora disciplinato da contratto, nè garantito da cauzione.

I pubblici servizi sono in deplorevole abbandono, la viabilità è in pessimo stato per difetto di manutenzione, la nettezza urbana è deficientissima; la pubblica igiene è trascurata, le scuole sono situate in locali assolutamente indatti ed antigienici; per l'acqua potabile l'Amministrazione non ha provveduto al pagamento dei canoni dovuti alla Società del Serino.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti e che confermano sostanzialmente l'esistenza delle irregolarità rilevate dall'inchiesta.

E poichè essa non dà affidamento alcuno per una migliore gestione della civica azienda, si appalesa necessario un congruo periodo di gestione straordinaria.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che, sul conforme parere del Consiglio di Stato, provvede allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cimitile, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Emilio Fasoli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune,

fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società anonima esercizio Stadium di Torino di promuovere la Mostra internazionale del lavoro automobilistico.

Con decreto in data 13 aprile 1924 del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società anonima esercizio Stadium di Torino è stata autorizzata a promuovere — a termine e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740 — la Mostra internazionale del lavoro automobilistico, che avrà luogo colà nel corso del corrente anno.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1924.

Autorizzazione della fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia del taglio da L. 100, da servire per la sostituzione graduale di biglietti logori non più atti alla circolazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga a tutto l'anno 1930 il privilegio concesso agli Istituti indicati nell'articolo 1 del testo unico predetto di emettere biglietti di Stato ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 27 marzo 1924, del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante un'ulteriore creazione di biglietti da L. 100;

Veduta la nota 2 aprile 1924, n. 21417 con la quale la Banca medesima domanda di essere autorizzata alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali vigenti;

Considerato che la maggiore rapidità con cui circolano ora i biglietti bancari cagiona un più rapido logorio degli stessi, e che quindi occorre rifornire nei limiti suddetti, cioè senza che ne risulti alcun aumento della circolazione, le scorte necessarie alla Banca, pel cambio dei suoi biglietti non più circolabili perchè logori o danneggiati;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione di numero due milioni di biglietti da L. 100 della Banca d'Italia, per il valore complessivo di L. 200,000,000 divisi in duecento serie di numero 10,000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000 e distinti con le lettere e i numeri da A-430 a V-430, da A-431 a V-431, da A-432 a V-432, da A-433 a V-433, da A-434 a V-434, da A-435 a V-435, da A-436 a V-436, da A-437 a V-437, da A-438 a V-438, da A-439 a V-439.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale 30 ottobre 1897.

Art. 3.

Agli stessi biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 7 marzo 1924.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia di Avellino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Veduto il R. decreto 9 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Avellino;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Ritenuto che la Commissione straordinaria non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza e provvedere al riordinamento dei vari servizi;

Considerato che la situazione dei partiti locali non consente d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Avellino, è prorogato di altri tre mesi.

Avellino, addì 7 marzo 1924.

Il Prefetto: ROCCO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 98

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	144 60	Belgio	123 44
Londra	97 977	Olanda	8 345
Svizzera	306 65	Pesos oro	16 50
Spagna	310 25	Pesos carta	7 45
Berlino	—	New-York	22 338
Vienna	0 032	Oro	431 02
Praga	65 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONLOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 05
	3.50 % » (1902)	77 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 » netto	97 15
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 23

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** **(Elenco n. 30).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	221879	40 —	*Passerini* Mario di Giovanni, domiciliato a Sassoferrato (Ancona)	*Passarini* Mario di Giovanni, domiciliato come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano stato notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per 130 posti di allievi sorveglianti forestali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, per l'istruzione forestale ed il regolamento in esecuzione dei titoli 2° e 3° di detta legge, approvato con R. decreto 18 agosto 1913, n. 1155.

Vista la tabella 39 dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con la quale sono stabiliti i ruoli organici del personale di custodia del Real corpo delle foreste;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2960 e 3084;

Visto che i posti disponibili nei detti ruoli ammontano a 176;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per n. 130 posti di allievi sorveglianti forestali con l'annuo stipendio di L. 4200, più le indennità caro-viveri assegnate agli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato dalle disposizioni dei Regi decreti 5 aprile e 11 novembre 1923, nn. 853 e 2395.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti predetti dovranno far pervenire, entro 60 giorni dalla data del presente decreto la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 3 all'ispettore capo forestale del ripartimento, in cui hanno residenza.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° Certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuti gli anni 21 e non oltrepassati gli anni 28; detto termine è elevato ad anni 33 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e ad anni 39 per gli invalidi di guerra;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione della domanda.

Sono esclusi dal concorso coloro che hanno commessi reati contemplati dall'art. 106 testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, modificata con la legge 18 novembre 1923, n. 2444;

4° Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune dove abitualmente l'aspirante risiede, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione della domanda;

5° Certificato di leva militare, o

6° Foglio matricolare del servizio militare, dal quale deve risultare che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, il corpo della Regia guardia di finanza o il disciolto corpo della Regia guardia di pubblica sicurezza per espulsione o per negata rafferma;

7° Certificato di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto, dal quale risulti esplicitamente dichiarato che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in campagna.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato previsto dall'art. 7 comma 3 della legge 25 marzo 1917, n. 481;

8° Quietanza di versamento all'ufficio del registro della tassa di concorso di L. 25, prescritta dal R decreto 10 maggio 1923, numero 1173.

L'aspirante dovrà inoltre comprovare di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardaboschi comunali, guardiani privati, operai boscaiuoli e sorveglianti, esperti in agraria, contadini, ecc.).

Gli aspiranti, invalidi di guerra, orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra devono fare risultare da documenti ufficiali detta circostanza.

I documenti dovranno essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 i concorrenti che prestano servizio in altra Amministrazione statale.

Art. 3.

L'ispettore capo, decorso il termine per la presentazione delle domande, trasmette al Ministero quelle ricevute insieme con un rapporto contenente le informazioni, che egli deve assumere per ogni aspirante, sulle attitudini al servizio forestale e sulla condotta.

Art. 4.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo presso i singoli Ispettorati forestali di ripartimento nei giorni che saranno indicati dal Ministero e comunicati agli interessati dai detti Ispettorati ed in ogni modo non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli esami consisteranno in due prove scritte: una d'italiano e l'altra di aritmetica, nei limiti dei programmi della 3ª classe elementare.

Art. 6.

Rispetto alla procedura degli esami si applicheranno le norme contenute negli articoli 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Apposita Commissione costituita presso il Ministero giudicherà i lavori dei concorrenti e formulerà la graduatoria per ordine di punti di quelli che abbiano riportato almeno 6 decimi in ciascuna

prova. I primi della graduatoria saranno ammessi a coprire i posti messi a concorso.

A parità di punti la graduatoria sarà fatta con le norme dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Nella graduatoria avranno la precedenza gli invalidi di guerra che abbiano conseguita la idoneità, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno chiamati secondo l'ordine di graduatoria a frequentare un corso d'istruzione della durata di mesi 11 presso la Regia scuola degli allievi sorveglianti forestali di Cittaducale.

Essi dovranno presentarsi al direttore della scuola nel giorno che sarà loro indicato e saranno assoggettati ad una visita sanitaria, a cura dell'Amministrazione. Nei riguardi degli invalidi di guerra la visita avrà luogo in uno dei modi indicati dall'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I dichiarati abili al servizio verranno nominati allievi sorveglianti forestali per il periodo della durata del corso, dovranno prestare giuramento, ma saranno esonerati dal vestire la divisa fino a che non avranno conseguita la nomina definitiva a sorvegliante forestale.

Agli inabili saranno rimborsate le spese di andata e di ritorno in 3ª classe, se il viaggio si è effettuato per ferrovia, e sarà corrisposta la indennità chilometrica di 50 centesimi per il viaggio sulle strade ordinarie.

Agli allievi sorveglianti saranno rimborsate le spese di viaggio sopportate per raggiungere la scuola nella misura indicata dal precedente comma.

Gli allievi saranno alloggiati nei locali forniti dal Ministero e per il vitto, cui dovranno provvedere a loro spese, potranno usufruire della mensa comune, che sarà esercitata in economia, o da privati fornitori sotto la sorveglianza del direttore della scuola.

Sono inoltre a loro carico le spese di bucato, libri ed oggetti di cancelleria.

Art. 9.

Gli allievi debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie: italiano, aritmetica, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione, concernenti i servizi degli agenti, nozioni sulla segnalazione e repressione del contrabbando.

Con successivo decreto sarà determinato l'ordine, la durata e l'estensione degli insegnamenti.

Gli allievi potranno essere divisi in due o più sezioni, se sarà necessario ai fini dell'insegnamento.

Art. 10.

La sessione di esame sarà unica ed avrà luogo alla fine del corso.

Le prove scritte saranno due, una di italiano e l'altra di aritmetica, con temi che saranno formulati dal Ministero, in base ai programmi di insegnamento.

Per ognuna delle prove scritte saranno concesse quattro ore di tempo.

L'esame orale sarà unico per tutte le materie di insegnamento e avrà la durata di non meno di 20 minuti. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Art. 11.

La Commissione degli esami è composta dal direttore della scuola, dagli insegnanti e da un funzionario designato dal Ministero e sarà presieduta dal funzionario di grado più elevato.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova di esame.

Il voto di idoneità definitiva è indicato con 6 decimi dei punti di cui la Commissione dispone.

Vengono tradotti dalla Commissione in valutazione numerica con due separate votazioni anche:

a) l'attitudine al servizio forestale dimostrata dai candidati durante l'anno scolastico;

b) la condotta da essi tenuta.

Anche per queste votazioni ogni commissario dispone di 10 punti.

Art. 12.

Coloro che abbiano riportata l'idoneità in ciascuna delle prove di esame e gli 8 decimi nella condotta e nell'attitudine al servizio forestale, conseguono la nomina definitiva a sorvegliante forestale.

Gli altri cessano di appartenere ai ruoli del Real corpo delle foreste.

Art. 13.

La Commissione di esame forma la graduatoria in base alla media aritmetica del risultato complessivo degli esami, espresso in decimi ed il voto sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale.

A parità di merito la precedenza sarà determinata con le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 14.

Gli allievi, per quanto riguarda la disciplina, saranno sottoposti alle norme in vigore per i sorveglianti forestali in attività di servizio. Saranno considerati come mancanze in servizio gli atti di indisciplina commessi nella scuola e le trasgressioni agli ordini superiori.

Art. 15.

Gli allievi, nominati sorveglianti, hanno diritto al rimborso della spesa di viaggio da Cittaducale alla residenza di servizio che sarà loro assegnata, nella misura indicata dall'art. 8.

Qualora alla fine del corso essi siano tornati all'abituale residenza e da questa raggiungono la residenza di servizio, hanno diritto al rimborso della spesa per detto viaggio sempre che la distanza fra detta località sia minore di quella intercedente tra Cittaducale e la residenza di servizio; in caso contrario avranno diritto al rimborso nel limite della minore distanza considerandosi avvenuta la partenza dalla sede del corso d'istruzione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1924.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso pel conferimento di 35 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

Proroga della data delle prove scritte di esame.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto in data 20 febbraio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 47 del 25 detto, riguardante il concorso a 35 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori;

Visti gli elenchi delle domande, presentate in tempo utile, alle Regie procure generali delle Corti di appello; e tenuto conto che non sono stati ancora trasmessi da alcune Procure generali i documenti relativi ai concorrenti;

Considerata, perciò, la opportunità di differire la data delle prove scritte di esame fissata pei giorni 5, 6 e 7 maggio 1924;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso a 35 posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, già fissate col decreto Ministeriale del 20 febbraio 1924 pei giorni 5, 6 e 7 maggio 1924, avranno invece luogo nei giorni 26, 27 e 28 maggio 1924.

Roma, addì 26 aprile 1924.

Il Ministro: OVIGLIO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.